



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"SEN. ONOFRIO JANNUZZI"**

Specializzazioni: ELETTRONICA - INFORMATICA – MECCANICA E MECCATRONICA

Viale Gramsci, 40 - 76123 ANDRIA (BT) - Tel. 0883/599941 - Fax 0883/594578 - C.F. 81006150726

Email: batf060003@istruzione.it – PEC: batf060003@pec.istruzione.it – Web: www.itisandria.gov.it

CIRCOLARE N. 89

**A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.**

Oggetto: Formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 lettera c del D.M. n. 292 del 21/06/1996,

- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in particolare l'art. 37 che dispone "il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda".
- VISTO l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, atto del 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR);
- CONSIDERATO che il prefato Accordo riconosce la formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima del 11 gennaio 2012 (data di pubblicazione dell'Accordo) per i lavoratori "per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi";
- VISTA la documentazione in atti relativa all'incontro di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro effettuato nel mese di febbraio dell'anno 2010, costituita dal solo attestato firmato esclusivamente dal "relatore - RSPP della scuola", limitata ad un solo giorno di partecipazione, priva della durata, con contenuti non esaustivi riguardo alle previsioni normative e comunque non configurabile come "corso di formazione" ma, come riportato sull'attestato, avente le caratteristiche di "incontro di formazione";
- Non potendo riconoscere tale formazione pregressa relativa all'incontro di formazione su menzionato valida ai sensi e per gli effetti del prefato Accordo in quanto non esaustiva riguardo alle previsioni normative e alle indicazioni previste per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi;
- VISTA la proposta del piano di formazione dei lavoratori del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di codesto Istituto;

DISPONE

l'istituzione dei seguenti corsi di formazione obbligatoria per tutti i lavoratori presenti nell'Istituto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 (Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011) e del 25 luglio 2012 (Repertorio atti n. 153/CSR del 25 luglio 2012).

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE - durata 4 ore

Tale corso tratterà i seguenti contenuti:

- concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione
- organizzazione della prevenzione
- diritti, doveri e sanzioni per tutto il personale scolastico
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA - durata 12 ore

Tale corso tratterà i seguenti contenuti:

- rischi infortuni, meccanici generali, elettrici
- macchine ed attrezzature
- cadute dall'alto
- rischi da esplosione
- rischio chimico
- nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
- rischi cancerogeni, biologici e fisici
- rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione,
- videoterminali
- DPI e organizzazione del lavoro
- Ambienti di lavoro
- Stress lavoro correlato
- Movimentazione manuale dei carichi
- Movimentazione merci
- Segnaletica
- Emergenze
- Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
- Procedure esodo e incendi
- Procedure per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati

Il corso di formazione di base e quello di formazione generale verranno svolti con docenti interni all'istituto qualificati secondo il Decreto Interministeriale 06 marzo 2013.

Il numero massimo di partecipanti dovrà essere di 35 unità e, pertanto, verranno effettuati 4 corsi composti al massimo di 30 unità, anche per dare modo di recuperare eventuali assenze. L'obbligo di frequenza è del 90% delle ore previste.

A breve verrà diramato, tramite circolare interna, il calendario dei suddetti corsi di formazione ai quali dovranno obbligatoriamente partecipare tutti i lavoratori di questo Istituto. Potranno essere esonerati dalla frequenza del corso base e del corso specifico solo quei lavoratori che rientrano nei seguenti casi:

1. Esibiscano una dichiarazione del precedente datore di lavoro che comprovi di aver svolto, alla data del 11/01/2012, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi;
2. Esibiscano un attestato che deve obbligatoriamente prevedere i seguenti elementi minimi:
 - o Indicazione del soggetto organizzatore del corso
 - o Normativa di riferimento
 - o Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
 - o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
 - o Periodo di svolgimento del corso
 - o Firma del soggetto organizzatore del corso.
3. Destinatari di formazione per lo svolgimento di compiti di RSPP e ASPP ritenuta superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 (secondo quanto previsto dall'interpello n. 18 del 20/12/2013).

Infine si ricorda che la formazione in materia di salute e sicurezza costituisce un obbligo inderogabile sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Infatti il datore di lavoro che viola l'art. 37 del D.Lgs. 81/08, non assicurando la formazione ai propri dipendenti, è punito con l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da €. 1.315,20 a €. 5.699,20 (Art. 55, co.5, lett. c) ed i lavoratori che non partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro sono puniti con l'arresto fino a un mese o ammenda da €. 219,20 a €. 657,60 (Art. 59, co.1, lett. a).

Pertanto tutti i docenti ed i componenti del personale A.T.A. che, in possesso dei requisiti indicati nei punti 1 - 2 - 3, chiedono di essere esonerati dalla formazione in oggetto, sono pregati di consegnare la relativa documentazione presso la segreteria amministrativa di questo Istituto entro sabato 23 gennaio 2016.

Andria, lì 18/01/2016

f.to Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Fortunata Terrone